

### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

*Convenuti:* Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

*Controinteressata:* Associazione Infermieristica D & F. Care

### Questione pregiudiziale

Se i principi fissati dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE<sup>(1)</sup> e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE<sup>(2)</sup> [e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2007, 2007/66/CE<sup>(3)</sup>], ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1 bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici.

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).

---

### Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-63/14)

(2014/C 135/26)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

*Convenuta:* Repubblica francese

### Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/CE della Commissione, del 2 maggio 2013, riguardante l'aiuto di Stato SA.22843 cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie méridionale de Navigation<sup>(1)</sup>, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli 3, 4 e 5 di tale decisione;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui la Repubblica francese avrebbe dovuto recuperare gli aiuti illegittimamente versati alla SNCM è scaduto quattro mesi dopo la notifica della decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 220, pag. 20.